

Causa Scoppola contro Italia n. 3 - Sentenza 18 gennaio 2011. Seconda sezione. (ric.126 del 2005).

Diritto di elettorato attivo – sotto il profilo della privazione dell’elettorato attivo per i condannati – automatismo nell’irrogazione della sanzione della perdita dell’elettorato attivo - violazione dell’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU – sussiste.

La Corte dichiara sussistente la violazione dell’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1, lamentata dal ricorrente sotto il profilo della mancata valutazione, da parte di un giudice, della ‘meritevolezza’ della sanzione della privazione dell’elettorato attivo a seguito della condanna a 30 anni di reclusione.

Fatto. Il 2 settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il ricorrente Franco Scoppola uccise la moglie e ferì uno dei figli. La procura di Roma ne chiese il rinvio a giudizio per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma da fuoco. In esito a un complicato procedimento – che involse anche una pronunzia della Corte europea dei diritti del 2009 (*Scoppola n. 2*, ric. 10249 del 2003) – egli ne riportò una condanna a 30 anni di reclusione.

Come da legge, ne derivò anche l’interdizione dai pubblici uffici e la cancellazione dalle liste elettorali.

Il ricorrente adì i competenti organi per ottenere la revoca del provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali ma - da ultimo - la Cassazione respinse il suo ricorso con decisione del 20 gennaio 2003. Di qui il ricorso alla Corte EDU per ritenuta violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 che testualmente reca. “*Le alte parti contraenti s’impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto e in condizioni che assicurino la libera manifestazione dell’opinione del popolo sulle scelte del corpo legislativo*”.

Diritto. La Corte dei diritti – Seconda sezione – ravvisa la violazione del parametro invocato. Essa infatti constata che la legislazione italiana (il combinato disposto degli artt. 28 e 29 del codice penale e il d. P. R. n. 223 del 1967) fa discendere la perdita dell’elettorato attivo, in via automatica, dall’aver riportato una condanna a una pena detentiva superiore a un certo numero di anni, senza una valutazione in concreto dell’indegnità del soggetto a esercitare il diritto di voto.

Secondo la Corte una simile conclusione sarebbe anche conforme al precedente *Hirst c. Regno Unito* del 2005, che aveva ravvisato la violazione del medesimo parametro in relazione alla legge britannica che prevede la perdita automatica dell’elettorato attivo per quanti sono detenuti e per la durata della detenzione. (La Repubblica italiana ha interposto domanda di rimessione alla *Grande Chambre*).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3, Protocollo addizionale 1, CEDU – Diritto a libere elezioni

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Hirst c. Regno Unito, 6 ottobre 2005

Yumak e Sadak c. Turchia, 8 luglio 2008